

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 6-12-2008, il Tribunale di Catania, in sede di modifica delle condizioni di separazione tra S.F. e L.D. M.P., revocava l'assegno di mantenimento dovuto da S. in favore della figlia F., ormai economicamente autonoma, con decorrenza dalla domanda.

Rigettava la domanda di revoca per S. 24enne, studente universitario, prossimo al conseguimento della laurea di primo livello (euro 200,00 al mese).

Spese compensate.

Avverso il decreto ha presentato reclamato L.D., deducendo che la figlia F., aveva lavorato solo per alcuni anni e per periodi di tre mesi, per aiutare la madre che per sostenere le spese relative a cure mediche della figlia, aveva contratto debiti. La giovane era iscritta all'università che solo ora, dopo avere parzialmente risolto i problemi di salute, poteva frequentare con costanza.

Chiedeva quindi che S. continuasse versare euro 200,00 al mese per il mantenimento di F.

Insisteva nella domanda, dichiarata inammissibile in primo grado, di ordinare al reclamato, di cambiare residenza e di comunicarle il nuovo recapito.

Si costituiva S. deducendo che la questione relativa alla residenza, riguardava diritti costituzionalmente garantiti, per cui non poteva essergli ordinato il cambio di residenza.

Con riferimento al mantenimento della figlia, precisava che la stessa aveva lavorato dal 2003 per alcuni anni, raggiungendo così l'indipendenza economica.

La posizione economica dei genitori, entrambi insegnanti, era diversa in quanto L.D. godeva della casa coniugale, dei frutti di immobili ereditati, nonché dell'aiuto economico di F. Egli, invece, spendeva gran parte dello stipendio per le cure mediche ed era ospite di aprenti o amici.

Chiedeva il rigetto del reclamo.

Alla udienza del 15-10-2009, il Procuratore Generale chiedeva il rigetto del reclamo e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti di cui in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere confermata la pronuncia di inammissibilità della domanda diretta ad ordinare al S. il cambio di residenza, essendo il giudizio instaurato ex art 710 cpc finalizzato alla modifica delle condizioni di separazione.

Nel merito, il reclamo è fondato e deve essere accolto.

Dalla documentazione prodotta risulta che F. ha lavorato nel 2003 per sei mesi, nel 2004 per un anno, nel 2005 per tre mesi. Si era poi iscritta alla Facoltà di T.A. sostenendo un solo esame e, nell'anno accademico 2008-2009, si era iscritta alla Facoltà di S.S.S., sostenendo nove esami (al giugno 2009).

Risulta, quindi, in maniera certa che F. abbia lavorato solo per un periodo molto limitato e fino al 2005, successivamente ha intrapreso gli studi universitari, scegliendo un percorso confacente alle sue aspirazioni, solo nell'anno accademico

2008-2009, nel corso del quale, a dimostrazione dell'impegno negli studi, ha sostenuto nove esami.

La stessa non può essere ritenuta economicamente autonoma, sia perché si era sempre trattato di lavori precari, molto limitati nel tempo, sia perché dal 2005, F. non ha più svolto attività lavorativa.

La circostanza che abbia deciso di studiare solo negli ultimi tempi, non può ritorcersi a suo danno in quanto, non è oggetto di contestazione che la giovane abbia avuto problemi di salute, che una volta deciso il percorso universitario, si sia impegnata con profitto.

L'aver deciso di studiare solo in età più avanzata rispetto alla normalità, non può ritorcersi a suo danno, dovendo i genitori assecondare le inclinazioni ed aspirazioni della prole, tranne nella ipotesi in cui venga dimostrato che il cambio di scelte mascheri in realtà la volontà di non lavorare né di studiare.

Naturalmente, il genitore obbligato avrà il diritto di controllare e verificare che il percorso universitario venga concluso in tempi brevi.

Il reclamo deve essere quindi accolto, confermando l'obbligo del S. di versare mensilmente a F., euro 200,00.

Alla soccombenza segue la condanna del predetto alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 di cui euro 900,00 per onorario.

PQM

La Corte di Appello Sez. Famiglia dispone che S.F. versi euro 200,00 mensili per il mantenimento della figlia F., con le stesse modalità di cui alla sentenza di separazione.

Condanna il S. alla rifusione in favore di L.D. delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre al 12,50% per spese generali ed IVA e CPA come per legge.

Dichiara inammissibile l'ulteriore domanda.

Catania 28-10-2009

Il Presidente est.